

**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
**Sezione Fallimenti**  
**FAX 0881 660092**

Numero 26/2020 Reg. Fall.

**Il Funzionario Giudiziario**

del Tribunale suddetto comunica, in esecuzione al disposto dell'art. 17 D. Lgs. 09/01/2006 n. 5 e 136 c.p.c., che questo Collegio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

( omissis )

**DICHIARA**

Il fallimento di: "LATERIFICIO MERIDIONALE s.r.l.", in persona del legale rappresentante Carrozzino Gianfranco, con sede in Lucera, alla Via per Pietra Montecorvino Km. 0,510 (codice fiscale 00380550715);

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara,

**NOMINA**

Curatore il dott. Giuseppe Laurino, con studio in San Severo - Corso A. D'Aosta, n. 132;

**ORDINA**

Al legale rappresentante della società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;

**FISSA**

L'udienza del 08/10/2020, ore 09,00 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;

**ORDINA**

Al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sedi secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni) ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 86, 87-bis ed 88 l.f., omessa l'apposizione dei sigilli, (salvo che in concreto, sia ritenuta necessaria, utili o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività di impresa). Lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;

**ASSEGNA**

Ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente (con applicazione della sospensione dei termini durante il periodo feriale) per la presentazione delle domande di insinuazione, mediante trasmissione delle domande medesime, unitamente ai relativi documenti, all'indirizzo di posta elettronica del curatore da un indirizzo di posta elettronica certificata (vanno depositati in cancelleria in originale cartaceo esclusivamente i titoli di credito);

**MANDA**

Alla Cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al Curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'Ufficio del Registro delle imprese di Foggia per all'annotazione ai sensi dell'art. 17 legge fall. .

**AUTORIZZA**

La prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Così deciso in Foggia nella camera di consiglio della III Sezione Civile di questo Tribunale in data 22/04/2020 (mediante programma Teams).

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 12 maggio 2020.

Per estratto conforme.

Foggia, il 12/05/2020



Il Funzionario Giudiziario  
- dr. Antonio Carrozzino -

1

2

3

4

5

6

7

8

9